



Agenzia Entrate Basilicata - Antares forza 50



Potenza, 27/09/2007

Anche in Basilicata si è conclusa la trattativa regionale per la determinazione, negli Uffici della Regione, del numero di incarichi di responsabilità previsti dall'art.18 del CCNI e delle posizioni di cui all'art.12 del CCNI nonché dell'importo delle relative indennità (accordo Nazionale del 7 Marzo 2007).

Portiamo a conoscenza dei Lavoratori il contenuto della nota che abbiamo allegato al verbale dell'incontro e che sintetizza la nostra posizione nel corso dello stesso:

“La RdB CUB - P.I./Agenzie Fiscali - Basilicata non firma l'accordo scaturito dalla trattativa regionale per la determinazione del numero di incarichi di responsabilità, previsti dall'art.18 CCNI, negli Uffici della Regione e dell'importo della relativa indennità da corrispondere (accordo Nazionale del 7 Marzo 2007), nonché delle relative posizioni previste dall'art.12, comma 2, del CCNI per i seguenti motivi:

1. l'accordo regionale recepisce tutti gli aspetti negativi contenuti dagli art. 12, 17, 18 e

19 del CCNI e che hanno portato la RdB in sede di contrattazione nazionale alla mancata sottoscrizione dello stesso contratto integrativo. Di fatto si introduce prepotentemente Antares ed inizia un percorso fortemente voluto dall'Amministrazione;

2. questa O.S. non condivide la scelta di remunerare gli incarichi di cui trattasi attingendo prevalentemente al Fondo Politiche Sviluppo. Di fatto l'Agenzia, nel corso delle procedure d'interpello, considerato l'elevato punteggio attribuibile dalla stessa in sede di valutazione, sceglie ed assegna gli incarichi, ma i fondi con cui vengono remunerati gli stessi sono in gran parte provenienti dal Fondo di Sede e quindi pagati dai lavoratori. Inoltre, la partecipazione dei lavoratori in tali procedure è residuale;

3. Non è condivisibile il criterio di sottoporre gli incaricati ad una valutazione individuale che ripropone in pieno gli indicatori di Antares come unico strumento di giudizio. L'esito positivo di tale valutazione dà diritto alla corresponsione di una indennità di risultato corrispondente al 5, 10 e 20% della retribuzione annuale di posizione. A fronte di quest'ultime indennità, i fondi accantonati non garantiscono risorse sufficienti a remunerare tutte le figure previste nell'eventualità che tutte le valutazioni finali siano medio alte. Nel caso di risorse residue, invece, nulla si stabilisce in merito al loro utilizzo;

4. tra gli stessi lavoratori utilmente collocatisi in graduatoria, al termine delle procedure, si vengono a creare disparità di trattamento, economico e di prestigio, a parità di incarico e di condizioni lavorative;

5. l'art. 28 del CCNL Agenzie Fiscali 2002-2005 prevede che *“al dipendente cui sia conferito l'incarico per una delle posizioni organizzative o professionali ... **competete**, oltre al trattamento economico in godimento, **un'indennità di posizione onnicomprensiva in misura variabile da un minimo di €. 2.500,00 ad un massimo di €. 9.000,00 annui lordi per tredici mensilità**”*. Tali indennità variabili sono onnicomprensive di tutto il lavoro svolto dal responsabile, al quale **non sarà più remunerato il lavoro straordinario**.

6. ad un prevedibile e progressivo aumento dei carichi di lavoro del team, per il raggiungimento degli obiettivi dell'incaricato, non sono previste indennità per i collaboratori dello stesso team;

7. si tratta di un accordo blindato a livello nazionale. La trattativa regionale è del tutto svuotata di contenuti e sostanzialmente si applica ciò che è stato deciso a livello Nazionale.”

SOSTIENICI, DAI FORZA ALLE

NOSTRE POSIZIONI

